



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI DOTTORATO

Emanato con D.R. 1890 del 12/03/2018



Indice

PARTE I – Principi generali	1
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
PARTE II – Corsi di dottorato	1
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	1
Art. 2 - Istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato	1
Art. 3 - Modificazione e disattivazione dei Corsi di dottorato	2
Art. 4 - Borse di studio	2
Art. 5 - Assicurazione e valutazione della qualità dei Corsi di dottorato	2
TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO IN CONVENZIONE	2
Art. 6 - Corsi attivati in collaborazione con atenei ed enti di ricerca italiani	2
Art. 7 - Corsi attivati in collaborazione con istituzioni estere	3
Art. 8 - Corsi in co-tutela	3
Art. 9 - Corsi in consorzio con altri atenei ed enti di ricerca	3
Art. 10 - Corsi attivati in collaborazione con imprese, dottorati industriali, dottorati in apprendistato di alta di alta formazione e di ricerca	4
TITOLO III – ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO	4
Art. 11 - Organi del Corso	4
Art. 12 - Il Coordinatore	4
Art. 13 - Il Collegio docenti	5
Art. 14 - La Commissione paritetica per area medica	6
PARTE III – Scuole di dottorato	6
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	6
Art. 15 - Istituzione, modificazione e disattivazione delle Scuole di dottorato	6
Art. 16 - Autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria	6
TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA	6
Art. 17 - Organi della Scuola	6
Art. 18 - Il Direttore	6
Art. 19 - Il Consiglio della Scuola	7
Art. 20 - Il Comitato Tecnico Scientifico	7
PARTE IV – Norme transitorie e finali	7
Art. 21 - Norme transitorie	7
Art. 22 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento	7
Art. 23 - Modifiche del Regolamento	7



PARTE I – Principi generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Per corso di dottorato l'Università intende il terzo livello della formazione universitaria istituito al fine di assicurare alta formazione attraverso l'attività di ricerca e di fornire, a livello anche internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.
2. Per scuola di dottorato, l'Università intende la struttura costituita per stimolare l'attività didattica trasversale e per favorire l'assicurazione di qualità dei Corsi di dottorato aventi affinità tematiche e metodologiche.
3. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università di Verona, anche in conformità ai principi espressi dal Codice etico dell'Università di Verona.
4. Ai corsi di dottorato in convenzione di cui al successivo TITOLO II, si applicano le disposizioni del presente regolamento:
 - a) qualora abbiano sede amministrativa presso l'Università di Verona
 - b) in quanto compatibili con gli accordi istitutivi.

PARTE II – Corsi di dottorato

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 2 - Istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato

1. I Corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni e afferiscono al dipartimento a cui appartiene la maggioranza dei docenti del Collegio.
2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualità dei Corsi di dottorato, tutti i Corsi sono strutturati in Scuole.
3. L'attribuzione di un Corso di dottorato ad una Scuola avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) omogeneità scientifica e culturale
 - b) obiettivi formativi comuni, attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico ed informatico, nonché iniziative comuni nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
4. I Corsi di dottorato, anche interateneo, sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più dipartimenti.
5. È condizione per l'attivazione dei dottorati di ricerca che i corsi siano previamente accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti "MIUR"), ai sensi della normativa vigente in materia.
6. I corsi sono attivati in settori nei quali l'Ateneo sviluppa una specifica, originale, qualificata e continuativa attività di ricerca e didattica e sono organizzati intorno a tematiche scientifiche riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Essi si possono articolare in curricula, qualora sussistano adeguate motivazioni scientifico-culturali, ferma restando l'unicità della procedura di selezione secondo le modalità contenute nel Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca. È condizione per l'attivazione di curricula distinti l'accertata disponibilità, in relazione a ciascun curriculum, di un numero adeguato di componenti del Collegio docenti appartenenti ai macrosettori di pertinenza del curriculum stesso, in grado come tali di assicurare lo svolgimento di idonee attività formative.
7. Le proposte di attivazione dei Corsi rispettano i requisiti di accreditamento previsti dalla legge. Le proposte sono avanzate ai competenti organi accademici da uno o più dipartimenti con delibera dei rispettivi Consigli adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto entro la scadenza e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali.
8. Ciascuna proposta riporta:
 - a) la denominazione del corso e l'eventuale articolazione in curricula
 - b) il/i dipartimenti proponenti
 - c) le istituzioni con le quali avviare forme di collaborazione secondo quanto specificato agli articoli 6, 7, 8 e 10
 - d) le tematiche scientifiche e gli obiettivi formativi del corso, gli sbocchi professionali riferiti anche ai singoli curricula, ove previsti
 - e) il relativo programma di ricerca con l'indicazione delle modalità di svolgimento, dei requisiti di frequenza e di verifica e dei relativi crediti formativi



- f) le modalità di ammissione al Corso e i titoli di accesso, secondo quanto indicato nel Regolamento per gli studi di dottorato
- g) il numero complessivo di posti sostenibili per il quale si chiede l'accreditamento, inclusi gli eventuali posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale
- h) la quota di finanziamento messa a disposizione dalla struttura o dalle strutture dipartimentali proponenti per la sostenibilità della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi o per il finanziamento o cofinanziamento di borse di studio
- i) il numero di borse finanziate da altre università o enti di ricerca, nel caso di dottorati in convenzione
- j) l'eventuale disponibilità da parte di soggetti esterni a finanziare una o più borse di studio, ovvero a concedere contributi per il finanziamento del dottorato
- k) le strutture di ricerca a disposizione del Corso di dottorato per l'attività dei dottorandi, con l'indicazione delle risorse di cui sono dotate
- l) l'indicazione dei componenti il Collegio docenti, secondo quanto disposto dal successivo art. 13
- m) ogni altra indicazione necessaria per l'emanazione del bando di concorso o richiesta dalle banche dati ministeriali o dagli organi nazionali di valutazione del sistema universitario.

Art. 3 - Modificazione e disattivazione dei Corsi di dottorato

- 1. I Corsi di dottorato possono essere modificati dal Dipartimento proponente, previo parere della Scuola, relativamente a:
 - a) gli obiettivi del Corso
 - b) il cambio di denominazionedi dette modifiche viene fatta comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
- 2. Ove ritenuto necessario il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, anche su proposta del Dipartimento proponente, disattiva i Corsi di dottorato, anche interateneo, o relativi curricula.

Art. 4 - Borse di studio

- 1. L'Ateneo assicura borse di dottorato per la frequenza dei Corsi. Il numero e l'ammontare vengono definiti annualmente dai competenti organi accademici.
- 2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa in materia. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per svolgere attività di ricerca all'estero per un periodo non superiore a 18 mesi.
- 3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando, indipendentemente dal sostegno finanziario e salvo specifici accordi con enti convenzionati/consorzati, deve essere assicurato un budget per l'attività di ricerca di importo non inferiore al 10% dell'importo minimo della borsa di studio annuale.
- 4. Le borse non possono essere cumulate, neppure in caso di sospensione per qualsiasi motivo dal Corso, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando ad esclusione delle borse per attività di perfezionamento all'estero (ex L.398/89 e borse "Fulbright").

Art. 5 - Assicurazione e valutazione della qualità dei Corsi di dottorato

- 1. L'Università adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi e delle Scuole teso a:
 - a) verificare la qualità della formazione alla ricerca dei percorsi dottorali, nonché il livello di qualificazione effettivamente raggiunto al momento del conferimento del titolo di dottore di ricerca
 - b) garantire la qualificazione scientifica del Collegio docenti
 - c) assicurare il miglioramento continuo delle attività e dei servizi dei Corsi e delle Scuole, individuando punti di forza e aree di miglioramento con il coinvolgimento anche dei Dipartimenti proponenti.
- 2. Si rinvia al Modello di Assicurazione della Qualità di Ateneo per quanto non previsto nel presente Regolamento.

TITOLO II – CORSI DI DOTTORATO IN CONVENZIONE

Art. 6 - Corsi attivati in collaborazione con atenei ed enti di ricerca italiani

- 1. L'Università, previa stipula di apposite convenzioni, può attivare Corsi di dottorato in collaborazione con atenei ed enti di ricerca pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di risorse in termini di personale, di strutture e di attrezzature.
- 2. I soggetti convenzionati devono ciascuno impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio e garantire per ogni ciclo il finanziamento di almeno tre borse di studio, compreso il



costo per l'eventuale soggiorno all'estero e il budget per l'attività di ricerca di cui all'art.4.

3. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire l'espletamento della procedura di accreditamento e l'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al dottorato. Le convenzioni devono basarsi sull'effettiva condivisione tra i partner delle attività formative e di ricerca e assicurare il possesso da parte del Corso di dottorato dei requisiti di accreditamento. In particolare, le parti devono:
 - a) disciplinare i rispettivi apporti scientifici e didattici
 - b) definire gli impegni finanziari ripartendoli equamente
 - c) indicare le strutture operative e scientifiche messe a disposizione
 - d) stabilire le modalità di organizzazione e funzionamento dei Corsi, compresa la composizione degli organi di gestione
 - e) stabilire le modalità di svolgimento delle attività di ricerca dei dottorandi presso le strutture indicate
 - f) definire il piano di mobilità dei docenti
 - g) prevedere, in caso di convenzione con altro o altri atenei, la possibilità del rilascio del titolo accademico congiunto. In caso contrario spetta all'università sede amministrativa conferire il titolo.

Art. 7 - Corsi attivati in collaborazione con istituzioni estere

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali al fine di realizzare un più efficace coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello.
2. Previa stipula di apposite convenzioni l'Ateneo può attivare Corsi di dottorato in collaborazione con uno o più atenei ed enti di ricerca esteri di alta e riconosciuta qualificazione internazionale, proposti e debitamente accreditati, nonché specifici percorsi all'interno di dottorati già esistenti con possibilità di rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.
3. Le convenzioni previste al comma 2 disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corso o del curriculum e devono prevedere:
 - a) la durata del corso di dottorato non inferiore a tre anni
 - b) le modalità di selezione dei candidati e di composizione della Commissione per l'ammissione al dottorato
 - c) la sede di immatricolazione e i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi e/o eventuali esenzioni
 - d) le modalità di composizione del Collegio docenti e di eventuali altri organi
 - e) l'articolazione delle attività formative e di ricerca tra le sedi e il quadro della mobilità dei dottorandi e dei docenti interessati
 - f) le modalità di composizione della Commissione per l'esame finale
 - g) le procedure per la redazione e la discussione delle tesi
 - h) la tipologia di titolo (multiplo o congiunto)
 - i) le disposizioni per assicurare la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la tutela dei risultati delle ricerche svolte per il dottorato.

Art. 8 - Corsi in co-tutela

1. L'Ateneo può stipulare accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela.
2. Ogni co-tutela è supportata da una convenzione nominale che specifica quanto segue:
 - a) l'iscrizione presso entrambe le università, salvo quanto diversamente stabilito nell'accordo stesso
 - b) le strutture didattiche e di ricerca disponibili per periodi di ricerca approssimativamente equivalenti tra le sedi
 - c) gli oneri finanziari connessi alla mobilità per i propri dottorandi
 - d) i due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'università partner
 - e) la Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo doppio o congiunto.
3. La procedura per l'avvio di un accordo di co-tutela viene di norma attuata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso.

Art. 9 - Corsi in consorzio con altri atenei ed enti di ricerca

1. Per l'attivazione di Corsi di dottorato l'Ateneo può promuovere la costituzione di consorzi interuniversitari fino ad un massimo di quattro enti aderenti, con la partecipazione di università italiane, straniere, enti di ricerca pubblici o privati anche stranieri. L'Ateneo può anche aderire a consorzi già costituiti o promossi da altre istituzioni.
2. I consorzi interuniversitari possono rilasciare un titolo doppio, multiplo, congiunto. Nel caso di consorzi tra università ed enti di ricerca stranieri, compete a una delle università italiane rilasciare il titolo di studio ed assumere il ruolo di sede amministrativa del consorzio.



3. Gli enti consorziati formano un nuovo soggetto giuridico ed ogni parte assicura il finanziamento di almeno tre borse di studio e garantisce un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 10 - Corsi attivati in collaborazione con imprese, dottorati industriali, dottorati in apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. L'Ateneo può attivare Corsi di dottorato in collaborazione con imprese anche straniere che svolgano attività di ricerca e di sviluppo. Spetta all'Università o ad altro ateneo italiano aderente al dottorato, rilasciare il titolo accademico e assumere la funzione di sede amministrativa del Corso. Le imprese devono contribuire con gli atenei al sostegno economico dei dottorandi.
2. Con specifiche convenzioni l'Ateneo può attivare Corsi di dottorato industriale, nonché singoli curricula, prevedendo la possibilità di destinare una parte dei posti disponibili a dipendenti di imprese a condizione che abbiano superato le prescritte prove di ammissione.
3. L'Ateneo può inoltre attivare Corsi di dottorato in apprendistato con altre istituzioni ed imprese.
4. Le convenzioni devono stabilire:
 - a) le modalità di svolgimento del programma di ricerca presso le imprese e, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese stesse, la ripartizione dell'impegno complessivo
 - b) la formazione dei dottorandi sotto la responsabilità dell'Università
 - c) le attività di ricerca condotte sotto la guida di un tutore universitario, affiancato da un co-tutore, afferente al soggetto convenzionato
 - d) le strutture per lo svolgimento delle attività di ricerca
 - e) l'apporto finanziario a sostegno integrale delle borse di studio
 - f) le ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche delle attività di ricerca collegate al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati oggetto di specifici accordi.
5. Data la specificità dei Corsi di dottorato attivabili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, i competenti organi possono prevedere che le relative attività seguano un calendario diverso da quello ordinario e possono organizzare le attività formative secondo modalità appositamente definite.

TITOLO III – ORGANI DEL CORSO DI DOTTORATO

Art. 11 - Organi del Corso

1. Sono organi del Corso:
 - a) Il Coordinatore
 - b) il Collegio docenti.

Art. 12 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore viene eletto secondo le modalità previste nel regolamento generale di ateneo dal Collegio docenti tra i professori a tempo pieno in servizio presso l'Università o una delle università partecipanti al Corso che fanno parte del Collegio stesso, in possesso dei requisiti Anvur per la qualificazione scientifica previsti ai fini dell'accreditamento.
2. Il mandato è triennale e rinnovabile una sola volta. Il Coordinatore all'atto della nomina assume anche la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Coordinatore sono svolte da un vice-Coordinatore, indicato dal Coordinatore stesso.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato il Decano convoca una seduta straordinaria del Collegio docenti al fine di procedere all'elezione del nuovo Coordinatore. L'elezione può avvenire anche per via telematica o per posta elettronica ed è valida se partecipa almeno la metà dei componenti. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
5. Il mandato di Coordinatore inizia di norma nel mese antecedente l'avvio della procedura di accreditamento e porta a conclusione le attività dei cicli ancora in essere.
6. In caso di cessazione anticipata il Decano convoca il Collegio entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni. L'elezione si svolge nelle medesime modalità previste nel comma 4.
7. Il Coordinatore:
 - a) convoca e presiede il Collegio docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere
 - b) cura l'organizzazione e il coordinamento delle attività del Corso
 - c) propone al Collegio docenti il piano formativo delle attività relative al Corso di dottorato e lo trasmette al Direttore della Scuola di riferimento
 - d) organizza e coordina le attività di assicurazione della qualità del Corso



- e) provvede alla compilazione annuale della scheda Miur/Anvur per l'accreditamento e la sussistenza dei requisiti di accreditamento, da portare in approvazione al Collegio docenti
 - f) redige annualmente una relazione sull'attività svolta da trasmettere previa approvazione del Collegio docenti alla Scuola e al Dipartimento di riferimento
 - g) propone al Collegio docenti il piano di spesa e le eventuali note di variazione in corso d'anno da trasmettere per l'approvazione al Consiglio della Scuola di riferimento
 - h) comunica le eventuali variazioni della composizione del Collegio docenti al Dipartimento istitutivo
 - i) fa parte del Consiglio della Scuola
 - j) tiene i rapporti con il dipartimento istitutivo e con la Scuola di dottorato di riferimento
 - k) dà esecuzione alle linee di indirizzo delle attività formative trasversali definite dalla Scuola di riferimento
 - l) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla normativa di Ateneo ed in particolare dal Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca.
8. La funzione di Coordinatore è incompatibile con il ruolo di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola di dottorato, Direttore di Scuola di specializzazione, di Presidente della Scuola di Macroarea.
9. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica, il Decano del Collegio assume le funzioni di Coordinatore, limitatamente agli atti urgenti ed indifferibili e sino all'elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 13 - Il Collegio docenti

1. Il Collegio docenti di ogni singolo Corso è composto da:
 - a) Almeno sedici componenti compreso il Coordinatore
 - b) a questi possono aggiungersi esperti non appartenenti ai ruoli universitari e di elevata e comprovata qualificazione secondo le indicazioni ministeriali. I componenti del Collegio non possono partecipare ai Collegi di altri Corsi di dottorato italiani
 - c) alle riunioni del Collegio vengono invitati, con diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi, una rappresentanza di due dottorandi per Corso.
2. I Componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica previsti ai fini dell'accreditamento sia in fase di istituzione sia in fase di rinnovo annuale.
3. Ai fini della designazione a componente del Collegio docenti, gli interessati devono trasmettere al Dipartimento, in caso di prima istituzione del Corso, o al Collegio docenti stesso in caso di modifiche o integrazioni, la seguente documentazione :
 - a) il curriculum e la documentata produzione scientifica negli ambiti disciplinari del Corso
 - b) la dichiarazione di non appartenenza ad altro Collegio su base nazionale
 - c) ove il Corso si articola in curricula, il curriculum di afferenza. E' possibile afferire ad un solo curriculum
 - d) l'autorizzazione a far parte del Collegio da parte della struttura di appartenenza, quale dipartimento o ente. Al momento della procedura di rinnovo del Corso, la partecipazione al Collegio da parte di docenti ed esperti già autorizzati si rinnova automaticamente previa verifica dei requisiti ministeriali.
4. In occasione dell'attivazione di un nuovo ciclo relativo ad un Corso già accreditato, in caso di variazioni nella composizione del Collegio, il Collegio nella composizione modificata entrerà in carica nel mese antecedente l'avvio della procedura di accreditamento e porterà a conclusione le attività dei cicli ancora in essere.
5. Il Collegio ha la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica del Corso, sovrintende alla progettazione e alla realizzazione delle attività formative di pertinenza dello stesso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.
6. Il Collegio approva e trasmette alla Scuola di riferimento:
 - a) il piano formativo delle attività relative al Corso
 - b) le linee di sviluppo e le azioni per l'internazionalizzazione, l'intersectorialità e l'intedisciplinarietà del Corso stesso
 - c) la relazione annuale sull'attività svolta
 - d) la proposta di spese del Corso
 - e) le modifiche o integrazioni della propria composizione che possono intervenire in fase di rinnovo annuale.
7. Il Collegio si esprime su:
 - a) le modalità di svolgimento della selezione, i criteri di valutazione e le modalità di determinazione dei punteggi, il numero dei posti da mettere a concorso per singolo curriculum
 - b) la congruità scientifica dei percorsi formativi e dei relativi titoli conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissibilità al concorso
 - c) i nomi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'accesso e per il conseguimento del titolo da proporre al Rettore



- d) i Tutor ai sensi dell'art.10 del Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca
- e) i nomi dei revisori esterni per la valutazione della tesi
- 8. Il Collegio svolge inoltre:
 - a) attività di controllo e monitoraggio sull'andamento del Corso ai fini di assicurarne il regolare svolgimento, nonché di verificarne la qualità anche sulla base delle indicazioni del Modello AQ di Ateneo
 - b) l'attività di designazione di un Tutor per ciascun dottorando, come previsto nel regolamento per gli studi di dottorato di ricerca
 - c) tutte le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed in particolare dal Regolamento per gli studi di dottorato di ricerca.
- 9. Il Collegio delibera senza la rappresentanza dei dottorandi sulle questioni relative a:
 - a) provvedimenti disciplinari a carico dei dottorandi
 - b) valutazione dei dottorandi ai fini dell'ammissione agli anni successivi e per l'esame finale.
- 10. Al Collegio docenti si applicano le norme di funzionamento previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 14 - La Commissione paritetica per area medica

- 1. Per ogni corso di dottorato viene istituita una Commissione paritetica costituita dal Coordinatore del Corso e dal Direttore della Scuola di Specializzazione per definire l'ammissibilità e le modalità della frequenza congiunta al dottorato e alla Scuola di specializzazione medica.

PARTE III – Scuole di dottorato

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 15 - Istituzione, modificazione e disattivazione delle Scuole di dottorato

- 1. Le Scuole, vengono istituite, modificate e disattivate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 16 - Autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria

- 1. Alle Scuole è riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e nei limiti dello Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 17 - Organi della Scuola

- 1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore
 - b) il Consiglio della Scuola
 - c) il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 18 - Il Direttore

- 1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università in possesso di alto e documentato profilo scientifico maturato negli ambiti scientifici propri della Scuola.
- 2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
- 3. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Direttore sono svolte da un vice-Direttore indicato dal Direttore nell'ambito dei componenti del Consiglio della Scuola stessa.
- 4. L'incarico di Direttore può essere revocato dal Rettore con provvedimento motivato.
- 5. In caso di cessazione anticipata dalla carica assume le funzioni il Decano dei Coordinatori fino alla nomina del nuovo Direttore limitatamente agli atti urgenti e indifferibili.
- 6. Il Direttore è responsabile della Scuola, organizza e coordina le attività comuni e la rappresenta.
- 7. Sono compiti del Direttore:
 - a) curare i rapporti con i Direttori dei dipartimenti di riferimento
 - b) convocare e presiedere il Consiglio della Scuola
 - c) promuovere e coordinare i processi di assicurazione della qualità dei Corsi così come definiti nel modello AQ



- d) redigere e presentare annualmente al Consiglio una relazione sull'andamento della Scuola da inviare, unitamente alle relazioni dei Corsi di Dottorato, al Presidio della Qualità e al Delegato del Rettore alla Ricerca
 - e) proporre al Consiglio i criteri di utilizzo del budget della Scuola e le eventuali note di variazione in corso d'anno anche sulla base delle proposte di spese formulate dai Corsi.
8. La funzione di Direttore è incompatibile con il ruolo di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola di specializzazione, Coordinatore di dottorato, componente del Presidio di Qualità, Presidente della Scuola di Macroarea.

Art. 19 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Direttore
 - b) il Coordinatore di ciascun Corso di dottorato
 - c) un rappresentante dei dottorandi per corso, che rimane in carica due anni.
2. Il Consiglio esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività formative comuni e alla promozione dell'internazionalizzazione.
3. Il Consiglio approva:
 - a) il piano formativo delle attività relative a più Corsi e Scuole, come proposto dal Direttore e dai Coordinatori, prevedendo un sistema uniforme di attribuzione dei crediti formativi per ciascuna tipologia di attività e supporta i processi di AQ monitorandone l'efficacia;
 - b) le linee di sviluppo e le azioni per l'internazionalizzazione, l'intersectorialità e l'intedisciplinarietà della Scuola e dei Corsi anche su proposta dei singoli Corsi
 - c) le convenzioni riferite alle attività comuni svolte dalla Scuola e quelle definite dai Corsi
 - d) gli affidamenti di incarico di insegnamento sia per le attività formative comuni sia per i singoli Corsi
 - e) l'utilizzo del budget e le eventuali note di variazione in corso d'anno della Scuola e dei corsi
 - f) la relazione del Direttore sull'andamento della Scuola
 - g) Le modifiche o integrazioni del Corso relative alla composizione del Collegio docenti e al cambio di Coordinatore, trasmettendole al Dipartimento proponente.
4. Al Consiglio della Scuola si applicano le norme di funzionamento previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 20 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dal Direttore e da almeno due studiosi, nominati dal Consiglio della Scuola, anche stranieri, di riconosciuta autorevolezza scientifica e non appartenenti ai Collegi dei Corsi afferenti alla Scuola.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni e si riunisce almeno una volta all'anno, anche telematicamente, per fornire il proprio parere riguardo l'andamento della Scuola e dei singoli Corsi e trasmette le proprie osservazioni al Consiglio della Scuola
3. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni di indirizzo e garanzia ed esprime il proprio parere sull'attività scientifica della Scuola e dei Corsi di dottorato.
4. Ai componenti esterni del Comitato Tecnico Scientifico può essere riconosciuto un rimborso spese legato ad eventuali missioni.

PARTE IV – Norme transitorie e finali

Art. 21 - Norme transitorie

1. All'entrata in vigore del presente regolamento gli Organi restano in carica fino al termine del loro mandato naturale.

Art. 22 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.

Art. 23 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 22.